



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 105 DEL 06/12/2021

OGGETTO:

MODIFICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE STATICA: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PALAZZO DI CITTA' FR. 39 STALLO DI SOSTA CARICO/SCARICO MERCI - SABATO 18 E DOMENICA 19 DICEMBRE 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (dott. Marco MASSAVELLI)

Considerato che nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021, si svolgeranno, presso la sede del Comune di Susa, le elezioni del Consiglio della Città Metropolitana di Torino;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito al fine di disciplinare il traffico nella zona interessata, per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di allestimento del seggio elettorale e di voto, e contestualmente la sicurezza e fluidità della circolazione stradale;

Sentiti gli Uffici Elettorale e Tecnico Comunali;

Visto l'art. 107 comma 3, T.U.E.L.- D.lgs. n. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del "Codice della Strada" - D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

ORDINA

dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di sabato 18 dicembre 2021, e dalle ore 06.30 alle ore 24.00 di domenica 19 dicembre 2021, IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in Via Palazzo di Città 39 fr., nello stallo di sosta per carico/scarico merci.

L'ordinanza è efficace solo con il posizionamento di apposita segnaletica stradale

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- posa di segnali regolamentari da installarsi nella zona interessata, almeno 48 ore prima, a cura dell'Ufficio Tecnico comunale;

c. venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del c.d.s.;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Marco Massavelli, Comandante della Polizia Locale.

Susa, li 6 dicembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
MASSAVELLI MARCO